

14 gennaio 2021

Golden Power - Entrano in vigore i decreti attuativi

1. Introduzione

Con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 179 del 18 dicembre 2020 (“**Decreto n. 179/2020**”) e n. 180 del 23 dicembre 2020 (“**Decreto n. 180/2020**”), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020,¹ il Governo ha completato il quadro normativo per l’applicazione della normativa Golden Power,² individuando gli attivi di rilevanza strategica (i) nei settori energia, trasporti, comunicazioni, e (ii) negli altri settori rilevanti ex articolo 4 del Regolamento UE n. 452/2019 del Parlamento e del Consiglio del 19 marzo 2019 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (“**Regolamento UE n. 452/2019**”).³ I decreti entreranno in vigore il 14 gennaio 2021. Di seguito si riportano gli aspetti principali delle nuove misure.

2. Gli attivi di rilevanza strategica nei settori energia, trasporti e comunicazioni

Il Decreto n. 180/2020 per l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica di cui all’articolo 2, comma 1 del Decreto Golden Power riguarda i settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Il provvedimento sostituisce il precedente regolamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014, n. 85 (“**DPR 85/2014**”).

- Per quanto riguarda il settore **energia**, rispetto al testo del DPR 85/2014 il nuovo regolamento ricomprende tra gli attivi di rilevanza strategica anche gli immobili fondamentali connessi all’utilizzo delle reti e delle infrastrutture legate al trasporto del gas naturale, all’approvvigionamento di energie e gas da altri Stati, alla rete nazionale di trasmissione dell’elettricità. Tale novità è in line con quanto previsto dall’articolo 4, lettera (a), ultima parte, del Regolamento UE n. 452/2019.

¹ Cfr. Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020.

² Cfr. art. 2, commi 1 e 1-ter del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (“**Decreto Golden Power**”).

³ L’art. 4 del Regolamento UE n. 452/2019 prevede che, “*nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l’altro, a livello di: (a) Infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture; (b) Tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; (c) sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; (d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o (e) libertà e pluralismo dei media*”.

- Nel settore dei **trasporti**, ai porti, aeroporti e tratte ferroviarie di rilevanza per le reti trans-europee si aggiungono gli spaziorporti nazionali, gli interporti di rilievo nazionale e le reti stradali ed autostradali di interesse nazionale. Quest'ultima disposizione esplicita quanto si poteva già ritenere precedentemente in via interpretativa sulla rilevanza strategica dell'infrastruttura viaria del paese ex art. 2, comma 1, DPR 85/2014. Ha una portata autenticamente innovativa, invece, l'inclusione, l'inclusione degli spaziorporti (anche se attualmente tale norma trova applicazione solo allo spaziorporto presso l'aeroporto di Taranto-Grottaglie, già identificata quale infrastruttura strategica ai sensi del D.M. del Ministero dei Trasporti n. 250/2018).
- Infine, riguardo il settore **comunicazione**, il nuovo regolamento non presenta elementi di novità e/o integrazione rispetto al previgente DPR 85/2014.

3. I beni e rapporti di rilevanza strategica nei settori ex art. 4 del Regolamento UE n. 452/2019

Il Decreto n. 179/2020 per l'individuazione dei beni e rapporti di rilevanza strategica di cui all'articolo 2, comma 1-ter del Decreto Golden Power copre un numero significativo di settori, tra cui quello dell'acqua (articolo 4), delle infrastrutture energetiche (articolo 3), della salute (articolo 5), del sistema informatico elettorale (articolo 7), dell'approvvigionamento alimentare (articolo 11), e anche del mondo dei dati (articolo 6) e della finanza (articolo 8). Il provvedimento include in particolare le infrastrutture, tecnologie e informazioni critiche, i fattori produttivi critici e le attività economiche di rilevanza strategica, e cioè quegli attivi ritenuti essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della sicurezza, del benessere economico e sociale della popolazione.

- In particolare, nel settore dell'**acqua**, il regolamento abbraccia le infrastrutture che garantiscono la continuità dei servizi legati alla fornitura di acqua potabile destinata al consumo umano e di acqua destinata all'uso irriguo, alla fognatura e depurazione, le tecnologie impiegate nella gestione di tali infrastrutture e servizi idrici, nonché le imprese del settore con fatturato annuo superiore a 300 milioni di euro e con un numero di dipendenti superiore a 250 unità.
- Per quanto riguarda la **salute**, i poteri speciali varranno per le tecnologie digitali funzionali all'erogazione di servizi sanitari, per le tecnologie che permettono l'analisi dei dati e l'utilizzo delle conoscenze biologiche per la salute e la diagnostica, la prognostica, la terapia e il relativo *follow-up*, e per le tecnologie bioingegneristiche e nanotecnologiche utilizzate nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici, in quello della diagnostica, prognostica e terapia, nonché nei settori chimico e agro-alimentare. Infine, anche alla luce dell'attuale emergenza sanitaria, il provvedimento prevede una categoria residuale, che include le attività strategiche nel settore della salute, comprese quelle relative all'approvvigionamento di medicinali, dispositivi e apparecchiature sanitari e le relative attività di ricerca

e sviluppo, oppure attività esercitate da imprese con un fatturato annuo superiore a 300 milioni di euro e un numero di dipendenti superiore a 250 unità.

- Riguardo il trattamento, l'archiviazione e l'accesso e controllo di **dati e informazioni sensibili**, i poteri speciali copriranno le attività relative a (i) dati per il censimento e il monitoraggio delle opere pubbliche, (ii) dati raccolti tramite sistemi di navigazione satellitare per la tracciatura di campi, mari e bacini idrici, (iii) i dati di controllo del traffico aereo, stradale, ferroviario e marittimo, (iv) dati relativi alla gestione del mercato all'ingrosso di gas, elettricità e idrocarburi, oltre che (v) dati raccolti e gestiti tramite i sistemi informativi degli uffici giudiziari. Vengono altresì richiamati i dati raccolti tramite l'utilizzo di tecnologie che consentono la geocalizzazione e tecnologie relative all'*Internet of Things*, quali, ad esempio, la telelettura e telegestione dei contatori di energia elettrica, gas e acqua, i sistemi digitali per la guida autonoma, oppure i sistemi di *Smart Home*, incluse le tecnologie digitali per i sistemi di sorveglianza e sicurezza. Tali dati personali hanno rilevanza strategica qualora la loro quantità sia tale da ritenersi essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione, e della libertà e del pluralismo dei media, e in ogni caso qualora siano riferibili a più di 300.000 persone.
- Riguardo al settore **finanziario**, che comprende quello creditizio, assicurativo e delle infrastrutture dei mercati finanziari, si considerano di rilevanza strategica le infrastrutture critiche, incluse le piattaforme, per la negoziazione multilaterale di strumenti finanziari o di depositi monetari, per l'offerta di servizi di base dei depositari centrali di titoli e di servizi di compensazione in qualità di controparte centrale nonché per la compensazione o il regolamento dei pagamenti. Rientrano nel *golden power* anche le tecnologie di intelligenza artificiale per l'innovazione di servizi e prodotti, le tecnologie digitali relative a sistemi di pagamento, di moneta elettronica e di trasferimento di denaro, gestione della liquidità, attività di prestito, factoring, trading, gestione di investimenti, e le tecnologie basate su *blockchain*. In via residuale, hanno rilevanza strategica anche le attività in ambito finanziario, creditizio e assicurativo esercitate da imprese con fatturato annuo superiore a 300 milioni di euro e con più di 250 dipendenti.
- Infine riguardo il settore dell'**energia**, il Decreto n. 179/2020 prevede una serie di attività ulteriori rispetto ai menzionati assets coperti dal Decreto n. 180/2020, quali ad esempio le infrastrutture di stoccaggio di combustibili, materiali nucleari o rifiuti radioattivi, le infrastrutture coinvolte nel trattamento, nella gestione e nel trasporto di tali attivi. Compare anche il riferimento agli immobili fondamentali che sono strumentali alle attività elencate nella medesima disposizione (similmente alla formula utilizzata anche nel Decreto n. 180/2020). Sono inoltre considerati di rilevanza strategica i depositi costieri di greggio e prodotti petroliferi di capacità uguale o superiore a 100.000 metri cubi, le infrastrutture di stoccaggio di GNL di capacità superiore a 10.000 metri cubi, gli oleodotti per l'approvvigionamento dall'estero e agli aeroporti intercontinentali, le tecnologie di gestione dei mercati all'ingrosso del gas naturale e dell'energia elettrica, nonché le imprese che svolgono attività nel settore

energetico con fatturato annuo superiore a 300 milioni di euro e numero di dipendenti superiore a 250 unità. Va rilevato che, a differenza degli asset nel settore dell'energia di cui al Decreto n. 180/2020, nel caso degli asset sopra elencati, l'obbligo di notifica scatta soltanto se l'acquirente è un soggetto extra-UE.⁴

4. Conclusioni

Il rafforzamento del *golden power* e l'ampliamento dei settori ha avuto come effetto collaterale l'incremento esponenziale del numero delle notifiche, anche per ragioni prudenziali. Infatti, in assenza della normativa attuativa sul perimetro dei beni e rapporti da considerarsi strategici, sono state notificate operazioni semplicemente per scongiurare il rischio di sanzioni. Pur apprezzando lo sforzo compiuto dal Governo preordinato a completare e chiarire il quadro normativo, tuttavia ancora permangono incertezze interpretative sull'ambito applicativo soggettivo e oggettivo dei poteri speciali, che inevitabilmente richiederanno agli operatori analisi e verifiche caso per caso.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Antonio Lirosi
Partner
Diritto Amministrativo
Roma
+39 06 478751
alirosi@gop.it

Alfredo D'Aniello
Partner
Fusioni & Acquisizioni
Roma
+39 06 478751
adaniello@gop.it

Francesco Maria Salerno
Partner
Concorrenza e Regolamentazione
Bruxelles
+32 2 340 1550
fsalerno@gop.it

Marco Martinelli
Partner
Diritto Amministrativo
Roma
+39 06 478751
mmartinelli@gop.it

Kathleen Lemmens
Partner
Fusioni & Acquisizioni
Milano
+39 02 763741
klemmens@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dello studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.

⁴ Cfr. art. 2, comma 2-bis del Decreto Golden Power.